

(N. 1828)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 3 agosto 1951 (V. Stampato N. 1758)

d' iniziativa dei Deputati **BARTOLE, ZACCAGNINI, LUCIFREDI, TOMMASI e RIVA**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L' 8 AGOSTO 1951

Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici)

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Nessun derivato della malonilurea può venire somministrato al pubblico se non dietro presentazione di ricetta medica irripetibile, compilata secondo le norme indicate al primo comma dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

#### Art. 2.

Ogni specialità medicinale o preparazione farmaceutica industriale che per singola confezione è suscettibile di procurare intossica-

zione barbiturica cade nel disposto della intera sezione IV del testo unico delle leggi sanitarie ed è pertanto soggetta alle stesse norme di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151.

#### Art. 3.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad esonerare dalla disciplina di cui alla presente legge le specialità medicinali e preparazioni farmaceutiche industriali contenenti barbiturico associato a fenil-dimetil-dimetilamino-isopirazolone.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**